

Sul ricorso incidentale “accessorio” al ricorso avverso il silenzio.

Nel diritto processuale amministrativo, il ricorso incidentale, disciplinato dall'art. 42¹ del D.Lgs. n. 104 del 2010, costituisce l'istanza con cui un soggetto, investito da un'altrui **impugnazione volta all'annullamento o alla riforma di un atto amministrativo**, dal quale questi tragga una qualificata posizione di vantaggio, chiede, a sua volta, al giudice **l'annullamento o la riforma dello stesso provvedimento**, o di atti endoprocedimentali o presupposti, per ragioni diverse da quelle rilevate dal ricorrente principale.

La posizione processuale del ricorrente incidentale è, dunque, speculare rispetto a quella del ricorrente principale: proprio dal **carattere accessorio** del ricorso incidentale deriva che la possibilità di pronunciare sulla domanda posta con il ricorso incidentale dipende dall'accertamento o dalla delibazione della fondatezza del ricorso principale.

Risiedendo nell'“accessorietà” la caratteristica fondamentale del ricorso incidentale, *quid iuris* allorché sia proposto un ricorso incidentale “collegato” ad un ricorso originario in materia di silenzio?

Orbene, il ricorso avverso il silenzio è un rimedio processuale diretto esclusivamente ad accertare l'inerzia dell'Amministrazione in ordine ad una determinata istanza. A differenza del “classico” giudizio impugnatorio, il ricorso avverso il silenzio non mira all'annullamento di un atto gravato, ma costituisce il rimedio apprestato dall'ordinamento per far fronte alle situazioni di mera inerzia della Pubblica Amministrazione. Il rito del silenzio, in altri termini, ricade su un comportamento e non su un atto: ed infatti, lo stesso è precipuamente volto all'“**accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere**”²

¹ Il primo inciso dell'art. 42 c.p.a. recita: “Le parti resistenti e i contro interessati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale ...”.

² Sul punto, anche la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che “scopo del ricorso avverso il silenzio-rifiuto - artt. 31 e 117 CPA (D.Lgs. n. 104/2010) - è quello di ottenere un provvedimento esplicito da parte dell'amministrazione che elimini lo stato di inerzia sull'istanza del privato”²; ed infatti, “tale procedura, volta a dichiarare l'inerzia dell'Amministrazione, ha propri meccanismi particolari ed è individuata come collegata a detta **specifica peculiarità** contenziosa,

(art. 31, 1° comma, c.p.a.) ed è, conseguentemente, diretto a soddisfare l'esigenza dell'interessato ad ottenere un provvedimento espresso, sì da porre termine all'illegittimo comportamento inerte dell'Amministrazione intimata.

Tale essendo la specifica finalità del rimedio processuale ex artt. 31 e 117 c.p.a., risulterà senz'altro inammissibile un ricorso incidentale "accessorio" al ricorso originario avverso il silenzio: ed infatti, alcun bene della vita può essere negativamente inciso dal ricorrente principale e conseguentemente, nessun interesse giuridico legittimante, autonomo e incompatibile con quello dell'originario ricorrente può ritenersi sussistente in capo al ricorrente incidentale, venendo unicamente in rilievo l'accertamento dell'obbligo di provvedere della Pubblica Amministrazione.

Novembre 2019

con **finalità acceleratorie e di semplificazione** per la definizione delle controversie nella suddetta materia in ragione della relativa semplicità degli inerenti accertamenti di fatto e di diritto": in tal senso, tra le altre, Tar Lazio Roma Sez. II bis, 17 novembre 2008, n. 10328.